

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA



DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 2	OGGETTO: Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2016 – 2018 - Approvazione
DEL 02.02.2016	

L'anno **duemilasedici** addì **due** del mese di **febbraio** alle ore **11:30** nella **sala delle Adunanze assembleari dell'Unione Comuni d'Ogliastra**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede la seduta **Fanni Paolo Sebastiano** nella sua qualità di **Presidente pro tempore** sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
FANNI PAOLO SEBASTIANO	PRESIDENTE	X	
DEIANA ROSALBA	VICEPRESIDENTE		X
MELIS MARCO	COMPONENTE	X	
PIRODDI ANDREA	COMPONENTE		X
UDA ROBERTINO	COMPONENTE	X	

Partecipa la **Dott.Ssa Mulas Maria Grazia** nella sua qualità di Segretario Dell' Unione;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- ☒ il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- ☐ il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI :

- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 03/10/2014 cui si rinvia;
- l'articolo 5 del suddetto regolamento che disciplina la trasparenza quale principio organizzativo e di gestione delle attività dell'Ente;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino degli obblighi sulla trasparenza;

DATO ATTO che:

- il Segretario dell'Unione ha elaborato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità riferito al triennio 2016-2018 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- detto programma, una volta approvato costituirà apposita sezione del programma triennale per la prevenzione della corruzione attualmente in fase di elaborazione;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità riferito al triennio 2016-2018 che allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di disporre la pubblicazione del presente documento nella apposita sezione del sito istituzionale dando mandato agli organi competenti di procedere agli adempimenti in esso previsti.

DOPODICHE' con separata votazione all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO PAOLO SEBASTIANO FANNI

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

PARERI DI CUI ALL'ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Maria Grazia Mulas
	01/02/2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Priva di rilevanza contabile IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
--	---

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data **16/02/2016** n. **77** del reg. all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto dell'Unione. (Prot. n. 997 del 16/02/2016).

Elini, lì 16/02/2016

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva**

- ☐ - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- ☐ - perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- ☐ - perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- ☐ - decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33 della L. R. 38/94);
- ☐ - che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° _____ in data _____ per _____;

Elini, lì 26/02/2016

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Elini, lì 16/02/2016

L' IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA

Provincia dell'Ogliastra

Allegato A alla deliberazione del CDA n. 2 del
02/02/2016

Il Segretario dell'Unione :

F.to Maria Grazia Mulas

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' ANNI 2016 – 2018

PREMESSA

Con la redazione del presente Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, di aggiornamento del precedente piano approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 3 del 27/01/2015, l'Unione Comuni d'Ogliastro intende programmare le attività da porre in essere al fine di implementare la trasparenza dell'azione amministrativa ottemperando agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, e in particolare dall'art. 10.

1. DATI DA PUBBLICARE

1.1. Integrazione e riorganizzazione dei dati

Sul sito istituzionale dell'Unione sono già presenti dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei principi e delle attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000).

Pur essendo stato migliorato rispetto al precedente anno, l'attuale sito non risponde ancora ai requisiti prescritti dalla normativa tanto che in alcune parti e sezioni risulta carente e incompleto e di non immediata consultabilità; costituisce obiettivo strategico la sua implementazione ed integrazione con gli applicativi in uso così da facilitare, automatizzandola, la pubblicazione dei dati e documenti.

L'obiettivo è quello di procedere nel più breve tempo possibile all'integrazione dei dati già pubblicati con quelli richiesti dalle nuove disposizioni in materia di trasparenza, e di riorganizzare quelli già esistenti. L'obiettivo da realizzare nel triennio è quello di utilizzare il portale dell'Unione quale strumento di comunicazione e di interazione con il cittadino.

1.2. Pubblicazione del Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Una volta predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, il presente programma è pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione Comuni d'Ogliastro, secondo quanto previsto nell'allegato A al D.Lgs 33/2013.

1.3. Procedure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi

La pubblicazione materiale e il controllo delle pubblicazioni è in capo al Servizio degli Affari Giuridici ed Economici e, nel suo ambito, all'Ufficio gestione comunicazioni istituzionali, che seppure gerarchicamente inserito nel servizio degli Affari Giuridici ed Economici opera in staff al Responsabile della Trasparenza.

Detto ufficio, seppure formalmente istituito non potrà operare fino al momento in cui, allo stesso, non sarà assegnata una risorsa umana proveniente dai Comuni.

I responsabili dei servizi sono tenuti a fornire i dati richiesti nei tempi previsti dalla normativa vigente. Attraverso verifiche periodiche si assicura la gestione corretta degli stessi in termini di celerità e completezza della pubblicazione.

1.4. Definizione iter automatici

Attualmente parte dei dati oggetto di informazione sono pubblicati automaticamente ma la maggior parte degli stessi devono essere pubblicati manualmente attraverso specifico accesso al sito. Sono in particolare gestiti attraverso automatismi le pubblicazioni all'albo pretorio, le pubblicazioni riguardanti le sovvenzioni ed i contributi di importo superiore ad €. 1.000,00 ed infine le pubblicazioni aventi ad oggetto i contratti per l'appalto di lavori servizi e forniture.

1.5. Responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento

Responsabile dell'inserimento manuale dei dati sul sito istituzionale è l'ufficio gestione comunicazioni istituzionali. Ai responsabili dei servizi competenti spetta la trasmissione dei dati e i relativi aggiornamenti a detto ufficio.

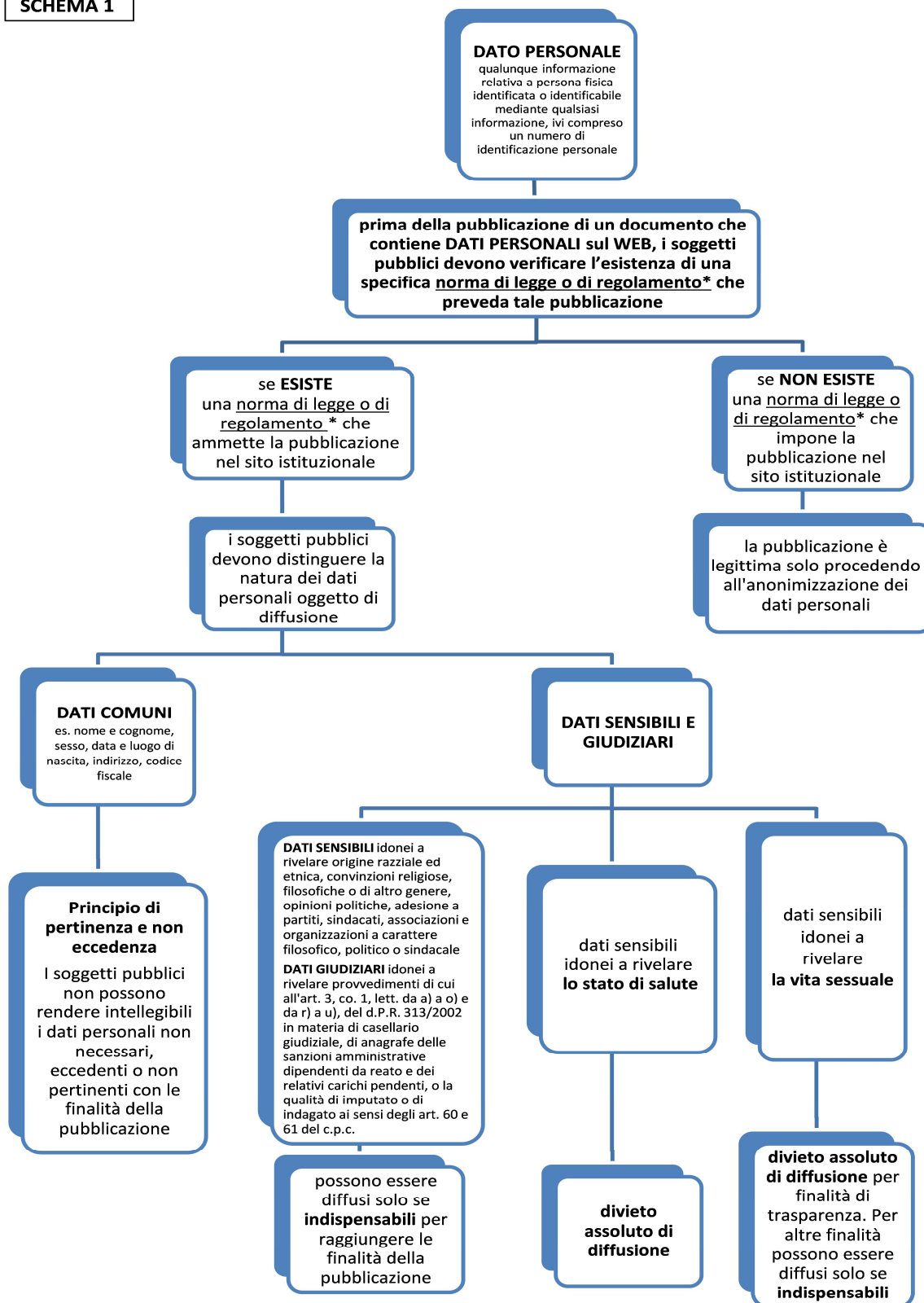
1.6. Qualità e utilizzabilità dei dati

I servizi dell'Ente, sulla base dell'art. 6 del D.Lgs. 33/2013, devono garantire la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. In particolare, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione sono pubblicati generalmente in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

1.7. Pubblicazione dei dati e tutela della normativa sulla riservatezza dei dati personali

Per esigenze di chiarezza espositiva, i limiti alla trasparenza sopradescritti sono sinteticamente rappresentati nello schema 1 sotto riportato (fonte Garante Privacy).

SCHEMA 1



* N.B. Si precisa che la diffusione di dati comuni è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento, mentre la diffusione di dati sensibili o giudiziari è ammessa se prevista espressamente solo da una norma di legge.

1.7.1 pubblicazione di dati personali ulteriori rispetto a quelli richiesti dal D.Lgs 33/2013

L'Unione Comuni d'Ogliastro non è libera di diffondere "dati personali" ulteriori, non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice).

L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo "procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti" (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

In proposito, si evidenzia che la prassi seguita da alcune amministrazioni di sostituire il nome e cognome dell'interessato con le sole iniziali è di per sé insufficiente ad anonimizzare i dati personali contenuti negli atti e documenti pubblicati online. Inoltre, il rischio di identificare l'interessato è tanto più probabile quando, fra l'altro, accanto alle iniziali del nome e cognome permangono ulteriori informazioni di contesto che rendono comunque identificabile l'interessato (si pensi, ad esempio, alle informazioni relative alla residenza oppure quando si possiede un doppio nome e/o un doppio cognome).

In molti casi, infatti, in particolari ambiti (ad esempio, per campioni di popolazioni di ridotte dimensioni), la pubblicazione online anche solo di alcuni dati – come la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione, etc. – è sufficiente a individuare univocamente la persona cui le stesse si riferiscono e, dunque, a rendere tale soggetto identificabile mediante il collegamento con altre informazioni che possono anche essere nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti.

Per rendere effettivamente "anonimi" i dati pubblicati online occorre, quindi, oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori.

1.7.1. Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013)

L'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione "delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro". Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che tale pubblicazione "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario".

Per le predette pubblicazioni è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente

responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, comma 1).

In tale quadro, lo stesso d. lgs. n. 33/2013 individua una serie di limiti all'obbligo di pubblicazione di atti di concessione di benefici economici comunque denominati.

Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

- a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario;
- b) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice);
- c) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).

Si ribadisce, con specifico riferimento alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, che è vietata la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (cfr. supra par. 2). Si pensi, ad esempio, all'indicazione:

della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992" che, come noto, è la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");

dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);

delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana") ;

della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria"). Analogamente, è vietato riportare dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale. Si pensi, fra l'altro alle fasce deboli della popolazione (persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale, anziani, minori di età, etc.).

E' compito di ogni addetto alla elaborazione dei provvedimenti di concessione delle sovvenzioni e contributi gestiti dall'ente, in modo particolare in riferimento ai servizi socio assistenziali valutare, caso per caso, quando le informazioni contenute nei provvedimenti rivelino l'esistenza di una situazione di disagio economico o sociale in cui versa il destinatario del beneficio e non procedere, di conseguenza, alla pubblicazione dei dati identificativi del beneficiario o delle altre informazioni che possano consentirne l'identificazione.

Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.

Si evidenzia, inoltre, che il riutilizzo dei dati personali pubblicati ai sensi dei predetti artt. 26 e 27, non è libero, ma subordinato – come stabilito dallo stesso art. 7 del d. lgs. n. 33/2013 – alle specifiche disposizioni di cui alla direttiva comunitaria 2003/98/CE e al d. lgs. n. 36 del 24 gennaio 2006 di recepimento della stessa, che non pregiudicano in alcun modo il livello di tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (sul punto si rimanda alle indicazioni fornite supra nel par. 6).

1.7.2. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118)

L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici descritti nel paragrafo precedente deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la predisposizione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).

Per tale motivo – alla luce di un'interpretazione sistematica del quadro normativo emergente dalla recente novella in tema di trasparenza e al fine di non duplicare in capo alle pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione – l'adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, con le relative modalità ed eccezioni descritte nel paragrafo precedente, assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 118/2000..

Per gli stessi motivi, il Garante ritiene, inoltre, che i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni⁽⁴⁷⁾ parimenti tenuti alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi del d.P.R. n. 118/2000 devono comunque rispettare le medesime cautele ed eccezioni previste dagli artt. 26 e 27 descritte nel paragrafo precedente (es.: divieto di pubblicazione dei dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro

nell'anno solare, di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati, di dati eccedenti o non pertinenti).

1.7.3. graduatorie

Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell'ente pubblico, pubblicazione all'albo pretorio).. Tale regime di conoscibilità , come già rilevato in passato dal Garante, assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall'ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive.

Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati.. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica , il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici..

Come già rilevato in passato dal Garante(67), al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).

2. INIZIATIVE PREVISTE PER GARANTIRE UN ADEGUATO LIVELLO DI TRASPARENZA, LA LEGALITA' E LO SVILUPPO DELLA CULTURA DELL'INTEGRITA'

2.1. Finalità

L'Unione Comuni d'Ogliastra si impegna ad adempiere alle varie disposizioni di legge in materia di trasparenza, mediante la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge nella sezione del sito denominata "Amministrazione Trasparente". Inoltre, sul sito sono pubblicate molteplici altre informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dall'Unione. In

ragione di ciò l'Unione Comuni d'Ogliastro promuove l'utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini, quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

2.2. Presentazione del Programma per la Trasparenza e l'integrità

L'Unione pubblica nel proprio sito il presente programma. In particolare, l'Ente si propone di utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) che dovessero pervenire per la rielaborazione annuale del ciclo della performance, per il miglioramento dei livelli di trasparenza e per l'aggiornamento del presente programma.

2.3. Semplificazione del linguaggio amministrativo, dei regolamenti e dei procedimenti.

L'Unione persegue la semplificazione del linguaggio amministrativo, dei regolamenti e dei procedimenti, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza, efficienza e rispondenza ai bisogni di cittadini e imprese. In particolare, si sta procedendo, stante la natura di ente di recente istituzione dell'Unione, alla elaborazione dei regolamenti.

3. PIANO DELLA PERFORMANCE

3.1. Approvazione e presentazione del Piano

L'Unione approva annualmente il Piano e la Relazione sulla Performance e li pubblica sul portale nella sezione Amministrazione Trasparente.

3.2. Gli obiettivi di relativi alla Trasparenza

Il Piano della Performance si compone di diversi ambiti: programmi e progetti per la cui valutazione sono previsti specifici indicatori e valori di target.

Nell'ambito dei "Programmi e progetti", tra gli obiettivi strategici e tra gli obiettivi di vi è quello di migliorare le performance dell'Unione così da renderla, attraverso obiettivi operativi di informazione e comunicazione, più aperta e accogliente. A tali fine sono obiettivi operativi di medio periodo, l'alleggerimento dei più importanti strumenti normativi e la semplificazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, con il dichiarato fine di "rendere comprensibili, trasparenti e verificabili i programmi dell'Amministrazione", garantendo la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. L'ATTUAZIONE DEL PIANO

4.1. Soggetti Responsabili

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti. Il responsabile della Trasparenza ha il compito di provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile della trasparenza, inoltre, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio dei procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. A tal fine, il Responsabile della Trasparenza promuove e cura il coinvolgimento dei servizi e uffici dell'Ente. Egli si avvale, in particolare, del supporto del Responsabile del Servizio degli Affari Giuridici Ed Economici, del Servizio degli Affari Generali e Sociali, del Servizio Tecnico e del Servizio della Polizia Locale, in quanto prioritariamente coinvolti nella pubblicazione dei dati. I responsabili degli uffici dell'Ente garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. L'organismo di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale dei titolari di posizione organizzativa e degli addetti agli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

4.2 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità

Il responsabile della Trasparenza verifica il rispetto degli obblighi di pubblicazione segnalando eventuali inadempimenti.

4.3 Modalità di aggiornamento del Programma

Il Programma triennale viene adottato contestualmente al Piano per la prevenzione della corruzione del quale costituisce sezione. Il Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni). E' un programma triennale "a scorrimento" idoneo a consentire il costante adeguamento del programma stesso. La cadenza di aggiornamento è annuale.

Anno 2016

- 1) Previsione, nell'ambito del piano delle performance, di azioni finalizzate a migliorare i livelli di trasparenza della struttura e delle attività dell'Unione;

- 2) Miglioramento delle modalità di pubblicazione degli atti e documenti a particolare rischio di corruzione (concessione contributi, sovvenzioni, affidamento appalti, selezioni ecc);
- 3) Aggiornamento tempestivo delle informazioni già presenti sul sito;
- 4) Prosecuzione nella realizzazione del progetto di semplificazione amministrativa attraverso l'approvazione del regolamento sui procedimenti amministrativi, di contabilità, sui contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture prevedendo, in ciascuno di questi, appositi articoli che disciplinino le modalità di rispetto e di adempimento alle prescrizioni esistenti in materia di trasparenza:

Anno 2017

- 1) Censimento dei procedimenti e definizione dei termini di conclusione degli stessi;
- 2) Aggiornamento tempestivo delle sezioni costituenti l'area "Amministrazione trasparente"

Anno 2018

- 1) Aggiornamenti del Programma per la Trasparenza e l'Integrità;